

AUTODICHIARAZIONE AIUTI COVID-19: PRIMI "CHIARIMENTI" (INTERROGAZIONE 3-03381)

Dopo la proroga da giugno a novembre dell'autodichiarazione, arrivano i primi chiarimenti.

Pubblichiamo la risposta fornita dal MEF all'interrogazione del senatore De Bertoldi che lo scorso giugno ha colto l'invito di Confimi Industria e ANC di chiedere lumi su alcune questioni interpretative legate al nuovo adempimento previsto dal Provvedimento AdE 27/4/2022 n. 143438, dal D.M. 11/12/2021 nonché dall'**art. 1, comma 13, del D.L. 41/2021** che individua gli aiuti – cui si applicano i successivi commi da 14 a 17 – per i quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle citate sezioni del suddetto *Temporary Framework* (TF).

Una delle questioni riguarda l'**opportunità di avere un elenco esaustivo** degli aiuti, diversi da quelli già puntualmente elencati nella sezione I del quadro A dell'autodichiarazione, da considerare ai fini della compilazione della sezione II nonché, soprattutto, ai fini della verifica di massimali si sezione 3.1. e 3.12 del TF. Come vedrete, della risposta si può apprezzare solo la trasparenza con cui il MEF ammette di non sapere quali siano, rinviando ad altri enti l'opportunità di fare l'elencazione.

Altre questioni sollevate riguardano le **garanzie fornite dal del Fondo centrale di garanzia** ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 23/2020. Al riguardo è stato precisato che ha introdotto due tipologie di garanzia:

- in relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie ex lettera m), l'intero importo della garanzia (uguale, per effetto della copertura al 100%, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del Temporary Framework, che concorre, dunque, al plafond ivi previsto (in sostanza i numerosi finanziamenti di 25/30000 garantiti per interno contano come "aiuto" per intero anche se dovranno essere restituiti);
- la garanzia, concessa dal Fondo fino al 90% dell'importo del finanziamento, rappresenta invece un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 (quindi fuori dal problema del plafond) e, solo limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, concorre nella sezione 3.1 finì dei plafond.

Su altre questioni, la risposta del MEF "glissa".

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.



Legislatura 18ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-03381

Atto n. 3-03381 (in Commissione)

Publicato il 14 giugno 2022, nella seduta n. 439

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* -

Premesso che:

entro il prossimo 30 giugno 2022 gli operatori economici dovranno trasmettere all'Agenzia delle entrate la dichiarazione sostitutiva disciplinata dal decreto ministeriale 11 dicembre 2021 e dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 143438 del 27 aprile 2022, in attuazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 41 del 2021 che individua le misure di sostegno per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (TF);

le istruzioni della modulistica predisposta dall'Agenzia delle entrate riportano che: "ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (...) comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II 'Altri aiuti', del quadro A";

il documento precisa che i citati "altri aiuti" comprendono espressamente quelli "non fiscali e non erariali", nonché altri aiuti erariali non ricompresi nel regime "ombrello", ma non è fornita un'elencazione esaustiva;

dalla consultazione del registro nazionale degli aiuti e dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2020, si evidenzia che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non hanno chiesto trattamenti di cassa integrazione è concesso ai sensi della sezione 3.1;

nelle FAQ alla compilazione delle dichiarazioni redditi per l'anno 2021 relative al 2020, l'Agenzia aveva confermato che le somme erogate da altre amministrazioni (ad esempio l'indennità di 600 euro erogata dall'INPS ad artigiani e commercianti ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge n. 18 del 2020) non andavano indicate nel prospetto degli aiuti di Stato in quanto non si tratta di aiuti fiscali automatici ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 115 del 2017; analoga esclusione era stata confermata per i finanziamenti garantiti dal Ministero dello sviluppo economico;

la stampa specializzata (come G. Gavelli "Finanziamenti agevolati ad alto rischio errore sugli importi da inserire" su "Il Sole-24 ore" del 4 giugno 2022) ha evidenziato che, ai fini della verifica dei massimali previsti dal TF, pur non formando oggetto della dichiarazione sostitutiva, gli operatori devono considerare fra gli "altri aiuti" anche i finanziamenti garantiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 e che tale garanzia (come si evince dalla FAQ 28 presente sul sito del fondo di garanzia per le PMI e come si riscontra consultando il registro nazionale degli aiuti) incide, in particolare quella concessa ai sensi del comma 1, lettera m), per l'intero importo del finanziamento sul *plafond* di sezione 3.1. di ciascuna impresa;

risulta inoltre dalla consultazione del registro nazionale degli aiuti che anche le moratorie concesse ai sensi dell'art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono caricate considerando quale elemento di aiuto un importo corrispondente all'importo delle rate sospese, a valere però sulla sezione 3.2,

si chiede di sapere:

quali fra gli esempi citati, che determinano la compilazione della sezione II del quadro A, incida ai fini della verifica del massimale del *plafond* di sezione 3.1 e sezione 3.12 un valore che appare del tutto ingiustificabile per i finanziamenti garantiti dal fondo centrale di garanzia, quale elemento di aiuto, considerato equivalente all'importo del finanziamento che l'operatore dovrà rimborsare;

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto e se non ritenga opportuno rendere nota la lista completa degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Interrogazione a risposta orale n.3-03381
Sen. De Bertoldi (Fdi)
in Commissione VI Senato Finanze e Tesoro

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame il Senatore Interrogante fa riferimento alla dichiarazione sostitutiva per il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti, da presentare all'Agenzia delle entrate entro il prossimo 30 giugno.

L'articolo 1, commi da 13 a 17, del decreto-legge n. 41 del 2021 ha infatti previsto che le imprese che hanno ricevuto durante l'emergenza Covid aiuti di Stato sotto forma di contributi, bonus e ristori, devono presentare un'apposita autodichiarazione per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19» (Temporary Framework) e che siano rispettate le diverse condizioni ivi previste nella Sezione 3.12 del suddetto Quadro.

Nel testo dell'interrogazione l'Interrogante evidenzia in particolare che:

“...le istruzioni della modulistica predisposta dall'Agenzia delle entrate riportano che: "ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (...) comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II 'Altri aiuti', del quadro A";

Il Senatore interrogante rileva che i citati "altri aiuti" comprendono espressamente quelli "non fiscali e non erariali", nonché altri aiuti erariali non ricompresi nel regime "ombrello", ma non è fornita un'elencazione esaustiva"; a tale riguardo il Senatore riporta alcune misure (non fiscali) eventualmente riconducibili alla sezione II del citato modello di dichiarazione.

Ciò posto, il Senatore interrogante chiede di sapere:

- "quali fra gli esempi citati, che determinano la compilazione della sezione II del quadro A, incida ai fini della verifica del massimale del plafond di sezione 3.1 e sezione 3.12 (...);
- "quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto e se non ritenga opportuno rendere nota la lista completa degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali."

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dello sviluppo economico, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, segnalare che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 giugno u.s., il termine del 30 giugno 2022 per la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021) è stato ufficialmente prorogato al 30 novembre 2022.

Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento agli aiuti connessi alle garanzie del Fondo centrale di garanzia, rilasciate ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, fa presente che il citato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha introdotto due tipologie di garanzia:

- una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100%, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lettera m) del predetto articolo 13, comma 1;
- una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90% dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera c) del predetto articolo 13, comma 1.

La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 del *Temporary framework*, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100%) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prestatore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del plafond, per l'intero importo.

La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla sezione 3.2 del *Temporary framework*. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un *plafond* massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il Legislatore, nel richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, tra le varie condizioni di favor per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del TF e il premio (come detto, pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella sezione 3.1 del TF.

Ricapitolando, per maggior chiarezza, in relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cd. ex lettera m), l'intero importo della garanzia (qui uguale, per effetto della copertura al 100%, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del TF, che concorre, dunque, al *plafond* ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90% dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto rileva ai fini del *plafond* di cui alla medesima sezione 3.1.

In relazione, invece, al secondo quesito - vale a dire se non ritenga opportuno rendere nota la lista completa degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali - si fa presente che nella dichiarazione sostitutiva sono stati inseriti analiticamente gli aiuti elencati nell'articolo 1 del DM 11 dicembre 2021. Tuttavia, ai fini del rispetto dei massimali di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*, concorrono tutti gli aiuti concessi nell'ambito delle predette sezioni, anche quelli di natura non fiscale e/o non erariali.

Tra gli altri aiuti (Sezione II del Quadro A) possono, quindi, essere compresi aiuti non conosciuti dall'Agenzia delle entrate perché concessi da altre amministrazioni per i quali non è possibile fornire un elenco (le autorità concedenti saranno in grado di fornirlo).